

**COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA
PROVINCIA DI TRENTO**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

- ***Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 14/12/2011***

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principali comportamenti ed attività che influiscono sulla vita della comunità con lo scopo di preservare la civile convivenza, la sicurezza, la salute, il rispetto e la conservazione dei beni comuni, la qualità di vita in generale e l'igiene ambientale.

2. Il presente regolamento è applicabile su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati soggetti o destinati ad uso pubblico transito oltre ai luoghi ed immobili privati quando da questi derivino comportamenti dannosi o pericolosi per la sicurezza, incolumità o igiene pubblica.

3. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione s'intende il regolamento di polizia urbana e rurale.

Art. 2 Vigilanza e sanzioni

1. Il rispetto ed il controllo dell'applicazione del regolamento è affidato ai Vigili Urbani ed agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare rispettare le disposizioni dell'Autorità Comunale ed ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione Comunale

2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento nel rispetto della procedura disposta dalla Legge 24.11.1981 nr. 689.

3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, deve interrompere immediatamente la condotta illecita ripristinando lo stato dei luoghi ed adempiendo alle prescrizioni contenute nel regolamento. In caso contrario l'amministrazione comunale si sostituisce al trasgressore nell'esecuzione del ripristino dei luoghi con rivalsa di spese a carico dello stesso.

4. Chi viola la disposizione del comma 3, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune per il ripristino, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00).

Art. 3 Esibizione di titolo

1. Le richieste di concessioni o autorizzazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate al Sindaco con apposita domanda debitamente sottoscritta, correlata da eventuale documentazione integrativa qualora richiesta, con osservanza della normativa sul bollo.

2. I titoli autorizzativi e le concessioni di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo obbiettivo impedimento, nei posti per i quali sono stati concessi permettendone una chiara visione. Essi dovranno essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno salvo che sia diversamente stabilito, per un periodo massimo di un anno di validità. La proroga potrà avvenire mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento potrà essere richiesta copia, previa dichiarazione sottoscritta dal titolare dei motivi che hanno causato la perdita dell'originale.

3. I titoli autorizzativi e le concessioni possono essere sospesi o revocati qualora vengano accertate violazioni delle prescrizioni, in caso di abuso, qualora intervengano nuovi interessi pubblici o vengano meno i requisiti dei titolari.

4. Chi viola la disposizione del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

5.

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 4 Trasporto di materiale di facile dispersione o emanante cattivi odori

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di codice della strada, d'igiene e sanità rifiuti ecc. il trasporto di materiale di facile dispersione (es. sabbia, segatura, detriti, fango, letame, liquame ecc.) deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso ed adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitarne la dispersione sul suolo, nell'aria, soprattutto nel centro abitato.

2. Nei mesi da giugno a settembre è vietato spargere sui terreni letame e liquame provenienti da stalle e allevamenti in genere.

3. Chi viola la disposizione del comma 1 del presente articolo, oltre alla pulizia della sede stradale a propria cura e spese, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00). Chi viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00)

Art. 5 Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 6 Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento per le definizioni e la classificazione dei rifiuti si deve fare riferimento al D. L.vo nr.152/2006 e ss.mm., ed alle norme Provinciali in materia.

2. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, in riferimento alle modalità di raccolta, conferimento e gestione dei rifiuti, si deve fare riferimento al Regolamento di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani predisposto dal Gestore del Servizio ovvero la Comunità della Val di Non.

Art. 7 Posizionamento contenitori per i rifiuti

1. Al fine dello smaltimento dei R.s.u., secondo le modalità e le tempistiche definite nel Regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 12, gli appositi contenitori vanno posizionati su area pubblica al limite della proprietà privata di ogni singolo utente che è tenuto a riportarli entro il confine della propria proprietà dopo lo svuotamento. E' onere di ciascun utente vigilare su eventuali manomissioni fatte da terzi sui contenitori e relativo contenuto.

2. Chi ostacola o impedisce le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e l'accesso al personale addetto al controllo sul corretto utilizzo dei contenitori stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 8 Obblighi connessi alla raccolta differenziata

1. Gli utenti del servizio d'igiene urbana devono conferire separatamente la frazione secca da quella umida e devono conferire separatamente negli appositi contenitori o presso il Centro di Raccolta Materiali le frazioni merceologiche di rifiuto riciclabili.

2. Gli utenti devono rispettare le indicazioni del gestore del servizio in ordine alla corretta separazione di rifiuti e loro conferimento.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 9 Rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, rifiuti sanitari, rifiuti ingombranti

1. I rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, rifiuti sanitari, rifiuti ingombranti provenienti dall'attività domestica, industriale, artigianale, commerciale o da servizi assimilabile per quantità e qualità a rifiuti urbani (quali ad esempio pile scariche, batterie, medicinali scaduti, prodotti etichettati "T" o "F", oli esausti, cartone elettrodomestici) sono soggetti a raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dal gestore, compresa la possibilità di stipulare apposita convenzione o di conferire il rifiuto presso i centri di recupero.

2. Chi utilizza modalità di conferimento diverse da quelle stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00 (p.m.r. € 120,00), senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Art. 10 Cestini stradali

1. E' fatto divieto assoluto d'inserire rifiuti domestici nei cestini stradali, nei cestini posti a servizio delle aree verdi, nei bidoni a servizio delle zone cimiteriali e nei container a servizio del cantiere comunale o gestito direttamente dal Comune.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00), senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Art. 11 Pulizia dei mercati, fiere ed occupazioni suolo pubblico

1. Le aree di vendita concesse a venditori ambulanti o commercianti per fiere, mercati, mostre, esposizioni, occupazioni suolo pubblico ecc. devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento del concessionario del servizio.
2. L'area di ogni singolo posteggio o occupazione deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato, i cartoni devono essere opportunamente ripiegati per ridurre l'ingombro ed i rifiuti inseriti in sacchi o appositi contenitori.
4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 12 Manomissione dei contenitori

1. E' vietato estrarre i rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti e cestini stradali, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 13 Utilizzo e pulizia delle fontane pubbliche

1. E' vietato allacciare alle fontane pubbliche tubi in gomma o simili o utilizzare sistemi meccanici di pompaggio per un prelievo a fini personali e privati dell'acqua, a meno che non sia necessario per un consumo umano o per la coltivazione del fondo e si dimostri l'impossibilità di utilizzo dell'impianto idrico della propria abitazione o di altra fonte o sorgente.
2. E' vietato lavare o risciacquare nelle fontane spugne, panni, utensili, recipienti, barattoli o beni di qualsiasi natura sporchi o impregnati di sostanze inquinanti.

3. Chiunque sporca o imbratta le fontane o viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00), oltre all'obbligo di rimessa in pristino a propria cura e spese.

Art. 14 Sgombero neve

1. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso degli edifici pubblici, dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.

2. E' vietato depositare, accumulare o spargere su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve volontariamente scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dal proprietario o dall'amministratore o dal possessore o detentore dell'immobile.

3. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 15 Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.

2. Nelle aree verdi è vietato:

- a) calpestare aiuole di piante e fiori;
- b) strappare o danneggiare piante, fiori e tappeto erboso;
- c) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
- d) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione e la salute pubblica;
- e) manomettere giochi ed attrezzature;
- f) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati;

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 16 Taglio e decespugliamento terreni

1. Ai fini di prevenzione degli incendi, di rispetto del decoro urbano e di tutela degli aspetti paesaggistici peculiari del Comune di Ruffrè-Mendola è fatto obbligo ai proprietari di terreni incolti e siti ad una distanza fino a metri 500 da qualsiasi edificio pubblico o privato di provvedere annualmente al taglio dell'erba e all'eliminazione di cespugli sorti a seguito dell'abbandono del fondo.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 17 Taglio e regolare manutenzione di siepi, cespugli ed alberi a confine di strade o aree pubbliche o di uso pubblico e pulizia aree esterne

1. I proprietari, gli affittuari, i conduttori, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, giardini, aree pertinenziali degli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, situati sul territorio comunale che fronteggiano strade pubbliche o ad uso pubblico o aree pubbliche o destinate alla pubblica fruizione o al pubblico transito devono provvedere

a potare/tagliare le siepi ed i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo da non recare pregiudizio alla sicurezza alla circolazione veicolare o pedonale e da non compromettere la visibilità.

2. I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla regolare manutenzione e pulizia delle aree esterne di loro proprietà, mediante la rimozione di sterpaglie, erbacce, vegetazione incolta e rifiuti abbandonati sui beni immobili di loro proprietà nel rispetto delle normative vigenti in materia, al fine di assicurare il decoro urbano e la prevenzione degli incendi.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art 18 Filo spinato e offendicula

1. Sul territorio comunale è vietato l'utilizzo di filo spinato o altri offendicula ai fini di recinzione o protezione della proprietà privata.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 19 Atti contrari alla pubblica decenza

1. In qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare esigenze corporali (es. urinare) fuori dei luoghi all'uopo destinati.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00), senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Art. 20 Distribuzione di materiale pubblicitario.

1. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio comunale ad eccezione della distribuzione effettuata direttamente nelle mani del destinatario o a domicilio.

2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica e porre pubblicità sui veicoli in sosta.

3. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale fuori dagli spazi previsti dall'Amministrazione comunale e l'imbrattamento di cartelli e segnaletica ecc.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00), senza pregiudizio per le sanzioni penali. Obbligato in solido con il trasgressore risulta essere il committente o, in caso di mancata identificazione, la persona o l'azienda o l'ente a cui fa riferimento il materiale pubblicitario.

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 21 Disposizioni e divieti generali

1. I proprietari ed i detentori d'animali di qualsiasi specie devono assicurarne il benessere adottando ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.

2. Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi se un'adeguata recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00).

Art. 22 Uso di sostanze velenose

1. E' severamente vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali e persone. Sono esclusi dai divieti le operazioni di derattizzazione e disinfestazione previo preventivo avviso alla popolazione e delimitando chiaramente la zona interessata.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00), salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 23 Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca qualsiasi animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati e lungo le piste ciclabili deve essere munito di sacchetti e paletta (o simile), adeguati alle dimensioni degli animali, per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura deve essere mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.

2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente ed i contenitori usati devono essere depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, nei contenitori per il rifiuto secco domestici o nei cestini stradali.

3. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta, nelle aiuole, nei parchi pubblici o aperti al pubblico transito.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 24 Conduzione di cani

1. Sul territorio comunale i cani devono essere condotti:

- a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
- b) al guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1,50 di lunghezza dello stesso, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- c) al guinzaglio e con la museruola, rigida o morbida, lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali possa crearsi rischio per l'incolumità di persone o animali;

2. E' vietato l'accesso ai cani:

- a) aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini o nelle aree dove vi sia specifica indicazione di divieto;
- b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
- c) nei luoghi di culto (es. cimiteri, chiese ecc.).

3. L'Amministrazione Comunale può, mediante l'apposizione di opportuna segnaletica, destinare spazi destinati ai cani dove gli stessi possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigilante responsabilità dei loro accompagnatori.

4. I detentori devono iscrivere i loro cani all'anagrafe canina e comunicare qualsiasi variazione (residenza, morte, cambio di proprietà ecc.) come disposto dalla Legge Provinciale in materia che stabilisce le modalità e le sanzioni in caso di inadempienza.

5. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovano nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

6. I detentori di cani impegnativi, in ottemperanza a quanto prescritto nell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di data 03/03/2009, devono essere in possesso di specifica attestazione denominata "patentino" Il rilascio dello stesso avverrà a seguito di apposito percorso formativo predisposto dal Comune, in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina provinciale, nell'ambito del suo compito di tutela dell'incolumità pubblica.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 25 Conduzione di animali da soma o da sella

1. E' vietata la conduzione di animali da soma o da sella sui marciapiedi.

2. I detentori degli animali di cui al comma precedente rimuovono le feci prodotte dai medesimi.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 26 Cattura e custodia dei cani o altri animali

1. I cani o altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale addetto. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.

2. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane o altro animale trovato a vagare su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al canile Provinciale.

3. Le spese relative al trasporto, alla custodia, all'alimentazione ed ai controlli sanitari sono a carico del proprietario e devono essere corrisposte al Comune.

Art. 27 Colonie di gatti

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.

2. Le colonie feline che stanziano sul territorio comunale sono censite dall'Amministrazione comunale a mezzo del Servizio Veterinario.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.

4. Non sono assimilabili a colonie feline i nuclei di gatti regolarmente posseduti e curati quotidianamente dai cittadini.

5. E' vietato portare cibo ed alimentare le colonie di gatti presenti sul territorio dai singoli cittadini in assenza d'autorizzazione comunale. Questi rispondono d'eventuali

problemi igienico sanitari causati dalla presenza di scarti di cibo e dalla sporcizia generata in generale.

6. In caso di necessità, dovute prevalentemente a problemi igienici, la colonia felina può essere sterilizzata. La sterilizzazione deve essere richiesta in Comune e deve essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria che ne stabilisce tempi e modalità.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 28 Pulizia delle canne fumarie

1. La pulizia dei camini sul territorio del Comune di Ruffrè - Mendola è esercitata nei seguenti modi:

- mediante intervento di spazzacamino, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane per la specifica attività di pulizia dei camini;
- direttamente dal proprietario, dal conduttore o dall'amministratore dello stabile, che effettuando la pulizia si assume la piena responsabilità dell'intervento.

Art. 29 Pulizia degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie e periodicità

1. È resa obbligatoria la pulizia dei camini e delle canne fumarie con le seguenti periodicità:

- per gli impianti che bruciano combustibile gassoso: ogni 2 anni;
- per gli impianti che bruciano combustibile liquido: una volta all'anno;
- per gli impianti che bruciano combustibile solido: due volte all'anno in primavera ed in autunno.

2. Le caldaie e le stufe con combustibile a legna sono da pulire almeno due volte l'anno.

3. Le stufe e le caldaie ed altri impianti speciali di combustione diverso dalla legna sono da pulire almeno una volta all'anno.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 30 Avvisi pubblici

1. L'Amministrazione Comunale, mediante avvisi pubblici, anche sul suo sito istituzionale, renderà noto il periodo in cui le ditte specializzate effettueranno il servizio di pulizia dei camini.

2. Sarà compito di ciascun proprietario e/o amministratore o conduttore di fabbricato contattare direttamente l'operatore prescelto.

3. I proprietari, gli inquilini e l'amministratore dello stabile sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio di pulizia dei camini, stufe e caldaie, nonché a facilitare l'accesso ai tetti ed ai locali in cui si trovano i condotti del fumo ed eventualmente le caldaie da pulire. Devono inoltre predisporre tutto quanto necessario affinché la pulizia dei camini possa essere eseguita nel periodo fissato.

4. Chi viola il disposto del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 31 Controllo del servizio

1. L'addetto alla pulizia dei camini ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anomale, con particolare riguardo a quelle dove possono riscontrarsi casi particolari atti a provocare incendi.

2. È compito dell'addetto alla pulizia asportare la fuliggine e provvedere al corretto smaltimento della stessa.

3. Il Comune ha diritto di far controllare lo svolgimento del servizio sia esso svolto dall'impresa assuntrice o direttamente dal proprietario o conduttore o amministratore dello stabile. Si riserva inoltre il diritto di effettuare controlli a campione inerenti lo stato delle canne fumarie e delle caldaie.

4. Controlli straordinari sono comunque sempre ammessi in caso di segnalazione di omessa o incompleta pulizia.

5. Nel caso in cui il camino o le canne fumarie o la caldaia risultassero non pulite o in caso di rifiuto del proprietario o del conduttore o del detentore o dell'amministratore all'accesso nei locali o sul tetto, il responsabile della violazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00), oltre al pagamento del costo di ispezione, pari al costo del servizio di pulizia, in conformità alla media delle tariffe proposte dalle ditte operanti nel Comune nell'anno di riferimento.

6. Chi viola la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

7. Chi viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste per il non corretto smaltimento dei rifiuti.

Art. 32 Bruciatura dei camini

1. Nel caso in cui si debba provvedere alla bruciatura dei camini il proprietario deve richiedere la presenza dei Vigili del Fuoco ed è tenuto ad avvisare i proprietari degli stabili confinanti.

2. La bruciatura è prevista solo in fabbricati isolati posti all'esterno del perimetro del centro storico.

3. In ogni caso la bruciatura è vietata durante la notte o in caso di condizioni atmosferiche pericolose a giudizio del Corpo dei Vigili del Fuoco (presenza di forte vento o in caso di prolunga siccità).

4. Successivamente alla bruciatura dovrà essere effettuata da parte degli operatori accurata ispezione ai locali onde accertare l'insussistenza di pericolo di incendio.

5. Chi viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 33 Bruciatura di sterpaglie e ramaglie

1. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di bruciare all'aperto sterpaglie e ramaglie.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 34 Accensione di fuochi

1. Salvo che nelle apposite aree attrezzate o apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è vietata l'accensione di fuochi, falò, razzi su tutto il territorio comunale.

2. E' consentito l'uso di fiaccole o torce o l'accensione di modesti fuochi solo in occasioni di ricorrenze o manifestazioni, purché alla presenza dei Vigili del Fuoco.

3. Chi viola la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300.00 (p.m.r. € 100,00).

4. Chi viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150.00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 35 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con esso.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore previa approvazione del Consiglio Comunale e pubblicazione nelle forme previste dalla legge.

I

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e finalità
- Art. 2 Vigilanza e sanzioni
- Art. 3 Esibizione di titolo

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 4 Trasporti di materiale di facile dispersione o emanante cattivi odori
- Art. 5 Recapito degli amministratori di condominio

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 6 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 7 Posizionamento contenitori per i rifiuti
- Art. 8 Obblighi relativi alla raccolta differenziata
- Art. 9 Rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, rifiuti sanitari, rifiuti ingombranti.
- Art. 10 Cestini stradali
- Art. 11 Pulizia dei mercati, fiere ed occupazioni suolo pubblico
- Art. 12 Manomissione dei contenitori
- Art. 13 Utilizzo e pulizia delle fontane pubbliche
- Art. 14 Sgombero neve
- Art. 15 Tutela delle aree verdi
- Art. 16 Taglio e decespugliamento terreni
- Art. 17 Taglio e regolare manutenzione di siepi, cespugli ed alberi a confine di strade o aree pubbliche o di uso pubblico
- Art. 18 Filo spinato e offendicula
- Art. 19 Atti contrari alla pubblica decenza
- Art. 20 Distribuzione di materiale pubblicitario

CURA DEGLI ANIMALI

- Art. 21 Disposizioni e divieti generali
- Art. 22 Uso di sostanze velenose
- Art. 23 Pulizia di luoghi e locali pubblici
- Art. 24 Conduzione dei cani
- Art. 25 Conduzione di animali da sella o da soma
- Art. 26 Cattura e custodia dei cani o altri animali
- Art. 27 Colonie di gatti

PREVENZIONE DEGLI INCENDI

- Art. 28 Pulizia delle canne fumarie
- Art. 29 Pulizia degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie e periodicità
- Art. 30 Avvisi pubblici
- Art. 31 Controllo del servizio
- Art. 32 Bruciatura dei camini
- Art. 33 Bruciatura di sterpaglie e ramaglie
- Art. 34 Accensione di fuochi
- Art. 35 Disposizioni finali